SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 gennaio 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1991, n. 430.

Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamento per opere di edilizia scolastica

1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalita giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui e a carico dello Stato.

3. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992, in applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con le stesse procedure e modalita puo essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.

4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 e finalizzato:

a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilita, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi;

b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici edibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore.

5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 4 si attua con le modalità previste nei commi da 6 a 14.

6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli inteventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici.

9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui.

10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, nei successivi trenta giorni il commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del Governo.

12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* e nominato dal commissario del Governo.

13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti e autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.

14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 è destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche.

15. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994. All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)».

Art. 2.

Arredamento scolastico

1. Per far fronte alle esigenze straordinarie e non procrastinabili strettamente connesse con la possibilità dell'erogazione del servizio scolastico, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a finanziare l'acquisto dell'arredamento scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.

2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle autorizzazioni legislative vigenti, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991.

3. Il Ministero della pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento di cui al comma 2 tra i provveditori agli studi che assegnano i fondi alle istituzioni scolastiche.

4. Le modalità per l'applicazione del presente articolo sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento «Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva» e, quanto a lire 15 miliardi, l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

Art. 3.

Interventi per l'edilizia universitaria

1. Le universita e gli istituti di istruzione superiore di grado universitario possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito individuati con decreto del Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331.

2. A garanzia di tali mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate indicate al comma 3, o altro tipo di garanzia che le istituzioni stesse, nell'ambito della propria autonomia, ritenessero di rilasciare.

3. Il limite dell'onere complessivo di ammortamento annuo dei mutui che le istituzioni di cui al comma 1 possono contrarre, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è pari al 15 per cento; per il calcolo di tale limite si tiene conto, oltre che dei finanziamenti a ciascuna istituzione trasferiti ai sensi della lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo, anche delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi universitari.

4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei predetti mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

5. I finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere impiegati anche per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili di proprietà delle istituzioni di cui al comma 1 o concesse a queste ultime in uso perpetuo gratuito od in comodato, ed utilizzati dalle istituzioni stesse per i propri compiti.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.L. n. 151/1991 reca provvedimenti urgenti per la finanza pubblica. Il suo art. 14, quale sostituito dalla legge di conversione, detta i criteri secondo i quali la Cassa depositi e prestiti deve provvedere alla concessione di mutui.

— Il D.L. n. 318/1986 reca provvedimenti urgenti per la finanza locale. Il suo art. 11 autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ai comuni e alle province per interventi di edilizia scolastica, con ammortamento a carico dello Stato in misura dell'80%, elevabile al 100%, nei confronti di quegli enti che si trovino nell'impossibilità di garantire con i propri mezzi, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata e secondo determinate quote annuali (il comma rende possibile, per l'appunto, la concessione di finanziamenti, fino al 31 dicembre 1992, per quelle quote che siano ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge).

— Il testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 raccoglie le leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Il suo art. 107 prevede una riserva per le regioni meridionali.

Note all'art. 3:

— Il D.M. 22 febbraio 1991 individua gli istituti di credito abilitati alla concessione di mutui alle università ed agli istituti di istruzione superiore di grado universitario per la realizzazione di alcuni interventi urgenti di edilizia universitaria.

— L'art. 1, comma 3, della legge n. 331/1985 ammette a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica delle università e delle istituzioni universitarie, nonché quelle per le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi e le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate per le medesime istituzioni.

— La legge n. 168/1989 ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il suo art. 7, comma 5, prevede che le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento: il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15% dei finanziamenti a ciascuna università.

— La legge n. 910/1986 reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987). Il suo art. 7, comma 8, prevede una integrazione dei fondi stanziati dall'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, sopra citata, per interventi urgenti in materia di edilizia universitaria.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2843):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (MISASI) il 28 maggio 1991.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 12 giugno 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 18 giugno 1991; 2, 30 luglio 1991 e approvato il 1° agosto 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5930):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 9 ottobre 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI e VIII.

Esaminato dalla VII commissione il 15 ottobre 1991 e approvato, con modificazioni, il 6 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2843 *B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 21 novembre 1991, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 4 dicembre 1991.

92G0015

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 gennaio-14 febbraio 1992, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0.50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 13,50 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 dicembre 1991-14 gennaio 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1992, ha reso noto, che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,50 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1992, è pari al 12,50 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1992, è pari al 13 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5963

DECRETO 30 dicembre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 gennaio-14 luglio 1992, alle operazioni di credito all'esportazione effettuata con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 1° marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1° marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo successivo;

Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 1991, con il quale è stato determinato nella misura del 13,92 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio 1991-14 gennaio 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1992 è pari al 12,735 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,735 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1992, è pari al 13,235 per cento.

La suddetta misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

92A0088

DECRETO 7 gennaio 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° gennaio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 349617 in data 18 dicembre 1991, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 7.500 miliardi, con godimento 1° gennaio 1992, al prezzo fisso di L. 96,60%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° gennaio 1992, di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1991 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente, allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 gennaio 1992 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 gennaio 1992, con corresponsione dei dietimi d'interessi dal 1° gennaio 1992 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1992, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 120.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 18 dicembre 1991, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 16 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1992
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 354

92A0107

DECRETO 7 gennaio 1992.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 20 gennaio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1992, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 20 gennaio 1992, al prezzo fisso di L. 98,50%.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicata nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 20 al 30 gennaio 1995. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 20 al 30 dicembre 1994. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 20 al 30 gennaio 1995, muniti delle cedole di scadenza 20 luglio 1995 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 20 gennaio e al 20 luglio di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 20 luglio 1992 e l'ultima il 20 gennaio 1998.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito, salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 20 gennaio 1998, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 1,50% pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 98,50% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,75%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 gennaio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possono essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 20 gennaio 1992, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 20 gennaio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dodici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1992-1998» «EMISSIONE 20 GENNAIO 1992».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1992-1998» «EMISSIONE 20 GENNAIO 1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice titolo; l aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1992-1998» «EMISSIONE 20 GENNAIO 1992».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonche la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata e colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all anno finanziario 1992, valutati in L. 120.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonche gli oneri per il rimborso del capitale afferenti gli anni 1995 e 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1992
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 355

92A0108

DECRETO 8 gennaio 1992.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione e incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

E disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 94,95%, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni.

Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L importo indicato nel comma primo del presente articolo e incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12% pagabile in due semestralità posticipate, rispettivamente, il 17 luglio ed il 17 gennaio di ogni anno di durata dei buoni stessi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale. Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui al successivo art. 14, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 5,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 17 gennaio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del comma 1 dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», senza dietimi di interesse.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può

essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale n. 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del 15 gennaio 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 gennaio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 gennaio 1992, senza dietimi di interesse. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 17 gennaio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del prezzo fisso di emissione e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», senza dietimi di interesse.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, pertanto, per detto versamento, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione» e per quello relativo al «diritto di sottoscrizione».

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999. Dette operazioni avranno inizio il 17 gennaio 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascera quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirera, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonchè l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sara operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicita per l'emissione dei nuovi titoli e esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sara, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilita relativa all'operazione di cui al presente decreto sara resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1992
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 353

92A0089

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 gennaio 1992.

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1989, n. 263, che all'art. 1, comma 1, ha elevato dal 18 al 19 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e al comma 2 ha modificato la misura delle aliquote di base stabilite dall'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette ed il successivo decreto ministeriale 28 novembre 1991 che ha integrato, tra l'altro, la tabella *A*, allegata al predetto decreto ministeriale 16 maggio 1991;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo più richiesta nel corso del 1991 e stata quella di Lit. 110.000 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base del 56,28 per cento, prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202;

Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo piu richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico e pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu richiesta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella allegata tabella *A*, che sostituisce la corrispondente tabella allegato *A* al decreto ministeriale 16 maggio 1991, come integrata dal decreto ministeriale 28 novembre 1991, e fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1992, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette per chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1992
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 395

TABELLA ALLEGATO *A*

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
600	14.507	3.193	1.700	20.000
715	14.770	3.273	1.742	20.500
828	15.034	3.353	1.785	21.000
943	15.297	3.433	1.827	21.500
1.057	15.560	3.513	1.870	22.000
1.172	15.824	3.592	1.912	22.500
1.286	16.087	3.672	1.955	23.000
1.401	16.350	3.752	1.997	23.500
1.514	16.614	3.832	2.040	24.000
1.629	16.877	3.912	2.082	24.500
1.743	17.140	3.992	2.125	25.000
1.858	17.404	4.071	2.167	25.500
1.972	17.667	4.151	2.210	26.000
2.087	17.930	4.231	2.252	26.500
2.200	18.194	4.311	2.295	27.000
2.315	18.457	4.391	2.337	27.500
2.428	18.721	4.471	2.380	28.000
2.544	18.984	4.550	2.422	28.500
2.658	19.247	4.630	2.465	29.000
2.772	19.511	4.710	2.507	29.500
2.886	19.774	4.790	2.550	30.000
3.458	21.091	5.189	2.762	32.500
3.572	21.354	5.269	2.805	33.000
3.687	21.617	5.349	2.847	33.500
3.800	21.881	5.429	2.890	34.000
3.916	22.144	5.508	2.932	34.500
4.030	22.407	5.588	2.975	35.000
4.144	22.671	5.668	3.017	35.500
4.258	22.934	5.748	3.060	36.000
4.373	23.197	5.828	3.102	36.500
4.486	23.461	5.908	3.145	37.000
4.602	23.724	5.987	3.187	37.500
4.716	23.987	6.067	3.230	38.000
4.830	24.251	6.147	3.272	38.500
4.944	24.514	6.227	3.315	39.000
5.059	24.777	6.307	3.357	39.500
5.172	25.041	6.387	3.400	40.000
5.288	25.304	6.466	3.442	40.500
5.402	25.567	6.546	3.485	41.000
5.516	25.831	6.626	3.527	41.500
5.630	26.094	6.706	3.570	42.000
5.745	26.357	6.786	3.612	42.500
5.858	26.621	6.866	3.655	43.000
5.974	26.884	6.945	3.697	43.500
6.088	27.147	7.025	3.740	44.000
6.202	27.411	7.105	3.782	44.500
6.316	27.674	7.185	3.825	45.000
6.431	27.937	7.265	3.867	45.500
6.544	28.201	7.345	3.910	46.000
6.660	28.464	7.424	3.952	46.500
6.774	28.727	7.504	3.995	47.000
6.888	28.991	7.584	4.037	47.500
7.002	29.254	7.664	4.080	48.000
7.117	29.517	7.744	4.122	48.500
7.230	29.781	7.824	4.165	49.000
7.346	30.044	7.903	4.207	49.500
7.460	30.307	7.983	4.250	50.000
7.574	30.571	8.063	4.292	50.500
7.688	30.834	8.143	4.335	51.000
7.803	31.097	8.223	4.377	51.500
7.916	31.361	8.303	4.420	52.000
8.032	31.624	8.382	4.462	52.500
8.146	31.887	8.462	4.505	53.000
8.260	32.151	8.542	4.547	53.500
8.374	32.414	8.622	4.590	54.000
8.489	32.677	8.702	4.632	54.500
8.602	32.941	8.782	4.675	55.000
8.718	33.204	8.861	4.717	55.500
8.832	33.467	8.941	4.760	56.000
8.946	33.731	9.021	4.802	56.500
9.060	33.994	9.101	4.845	57.000
9.175	34.257	9.181	4.887	57.500
9.288	34.521	9.261	4.930	58.000
9.404	34.784	9.340	4.972	58.500
9.518	35.047	9.420	5.015	59.000
9.632	35.311	9.500	5.057	59.500
9.746	35.574	9.580	5.100	60.000
9.861	35.837	9.660	5.142	60.500
9.975	36.101	9.739	5.185	61.000
10.090	36.364	9.819	5.227	61.500
10.203	36.628	9.899	5.270	62.000
10.318	36.891	9.979	5.312	62.500
10.432	37.154	10.059	5.355	63.000
10.546	37.418	10.139	5.397	63.500
10.661	37.681	10.218	5.440	64.000
10.776	37.944	10.298	5.482	64.500
10.889	38.208	10.378	5.525	65.000
11.004	38.471	10.458	5.567	65.500
11.118	38.734	10.538	5.610	66.000
11.232	38.998	10.618	5.652	66.500
11.347	39.261	10.697	5.695	67.000
11.462	39.524	10.777	5.737	67.500
11.575	39.788	10.857	5.780	68.000
11.690	40.051	10.937	5.822	68.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
11.804	40.314	11.017	5.865	69.000
11.918	40.578	11.097	5.907	69.500
12.033	40.841	11.176	5.950	70.000
12.148	41.104	11.256	5.992	70.500
12.261	41.368	11.336	6.035	71.000
12.376	41.631	11.416	6.077	71.500
12.490	41.894	11.496	6.120	72.000
12.604	42.158	11.576	6.162	72.500
12.719	42.421	11.655	6.205	73.000
12.834	42.684	11.735	6.247	73.500
12.947	42.948	11.815	6.290	74.000
13.062	43.211	11.895	6.332	74.500
13.176	43.474	11.975	6.375	75.000
13.290	43.738	12.055	6.417	75.500
13.405	44.001	12.134	6.460	76.000
13.520	44.264	12.214	6.502	76.500
13.633	44.528	12.294	6.545	77.000
13.748	44.791	12.374	6.587	77.500
13.862	45.054	12.454	6.630	78.000
13.976	45.318	12.534	6.672	78.500
14.091	45.581	12.613	6.715	79.000
14.206	45.844	12.693	6.757	79.500
14.319	46.108	12.773	6.800	80.000
14.434	46.371	12.853	6.842	80.500
14.548	46.634	12.933	6.885	81.000
14.662	46.898	13.013	6.927	81.500
14.777	47.161	13.092	6.970	82.000
14.892	47.424	13.172	7.012	82.500
15.005	47.688	13.252	7.055	83.000
15.120	47.951	13.332	7.097	83.500
15.234	48.214	13.412	7.140	84.000
15.348	48.478	13.492	7.182	84.500
15.463	48.741	13.571	7.225	85.000
15.578	49.004	13.651	7.267	85.500
15.691	49.268	13.731	7.310	86.000
15.806	49.531	13.811	7.352	86.500
15.920	49.794	13.891	7.395	87.000
16.034	50.058	13.971	7.437	87.500
16.149	50.321	14.050	7.480	88.000
16.264	50.584	14.130	7.522	88.500
16.377	50.848	14.210	7.565	89.000
16.492	51.111	14.290	7.607	89.500
16.606	51.374	14.370	7.650	90.000
16.720	51.638	14.450	7.692	90.500
16.835	51.901	14.529	7.735	91.000
16.950	52.164	14.609	7.777	91.500
17.063	52.428	14.689	7.820	92.000
17.178	52.691	14.769	7.862	92.500
17.292	52.954	14.849	7.905	93.000
17.406	53.218	14.929	7.947	93.500
17.521	53.481	15.008	7.990	94.000
17.635	53.745	15.088	8.032	94.500
17.749	54.008	15.168	8.075	95.000
17.864	54.271	15.248	8.117	95.500
17.977	54.535	15.328	8.160	96.000
18.092	54.798	15.408	8.202	96.500
18.207	55.061	15.487	8.245	97.000
18.321	55.325	15.567	8.287	97.500
18.435	55.588	15.647	8.330	98.000
18.550	55.851	15.727	8.372	98.500
18.663	56.115	15.807	8.415	99.000
18.778	56.378	15.887	8.457	99.500
18.893	56.641	15.966	8.500	100.000
19.007	56.905	16.046	8.542	100.500
19.121	57.158	16.126	8.585	101.000
19.236	57.431	16.206	8.627	101.500
19.349	57.695	16.286	8.670	102.000
19.464	57.958	16.366	8.712	102.500
19.579	58.221	16.445	8.755	103.000
19.693	58.485	16.525	8.797	103.500
19.807	58.748	16.605	8.840	104.000
19.922	59.011	16.685	8.882	104.500
20.035	59.275	16.765	8.925	105.000
20.150	59.538	16.845	8.967	105.500
20.265	59.801	16.924	9.010	106.000
20.379	60.065	17.004	9.052	106.500
20.493	60.328	17.084	9.095	107.000
20.608	60.591	17.164	9.137	107.500
20.721	60.855	17.244	9.180	108.000
20.836	61.118	17.324	9.222	108.500
20.951	61.381	17.403	9.265	109.000
21.065	61.645	17.483	9.307	109.500
21.179	61.908	17.563	9.350	110.000
21.294	62.171	17.643	9.392	110.500
21.407	62.435	17.723	9.435	111.000
21.522	62.698	17.803	9.477	111.500
21.637	62.961	17.882	9.520	112.000
21.751	63.225	17.962	9.562	112.500
21.865	63.488	18.042	9.605	113.000
21.980	63.751	18.122	9.647	113.500
22.093	64.015	18.202	9.690	114.000
22.208	64.278	18.282	9.732	114.500
22.323	64.541	18.361	9.775	115.000
22.437	64.805	18.441	9.817	115.500
22.551	65.068	18.521	9.860	116.000
22.666	65.331	18.601	9.902	116.500
22.779	65.595	18.681	9.945	117.000
22.894	65.858	18.761	9.987	117.500
23.009	66.121	18.840	10.030	118.000
23.123	66.385	18.920	10.072	118.500
23.237	66.648	19.000	10.115	119.000
23.352	66.911	19.080	10.157	119.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
23.465	67.175	19.160	10.200	120.000
23.581	67.438	19.239	10.242	120.500
23.695	67.701	19.319	10.285	121.000
23.809	67.965	19.399	10.327	121.500
23.923	68.228	19.479	10.370	122.000
24.038	68.491	19.559	10.412	122.500
24.151	68.755	19.639	10.455	123.000
24.267	69.018	19.718	10.497	123.500
24.381	69.281	19.798	10.540	124.000
24.495	69.545	19.878	10.582	124.500
24.609	69.808	19.958	10.625	125.000
24.724	70.071	20.038	10.667	125.500
24.837	70.335	20.118	10.710	126.000
24.953	70.598	20.197	10.752	126.500
25.066	70.862	20.277	10.795	127.000
25.181	71.125	20.357	10.837	127.500
25.295	71.388	20.437	10.880	128.000
25.409	71.652	20.517	10.922	128.500
25.523	71.915	20.597	10.965	129.000
25.639	72.178	20.676	11.007	129.500
25.752	72.442	20.756	11.050	130.000
25.867	72.705	20.836	11.092	130.500
25.981	72.968	20.916	11.135	131.000
26.095	73.232	20.996	11.177	131.500
26.209	73.495	21.076	11.220	132.000
26.325	73.758	21.155	11.262	132.500
26.438	74.022	21.235	11.305	133.000
26.553	74.285	21.315	11.347	133.500
26.667	74.548	21.395	11.390	134.000
26.781	74.812	21.475	11.432	134.500
26.895	75.075	21.555	11.475	135.000
27.011	75.338	21.634	11.517	135.500
27.124	75.602	21.714	11.560	136.000
27.239	75.865	21.794	11.602	136.500
27.353	76.128	21.874	11.645	137.000
27.467	76.392	21.954	11.687	137.500
27.581	76.655	22.034	11.730	138.000
27.697	76.918	22.113	11.772	138.500
27.810	77.182	22.193	11.815	139.000
27.925	77.445	22.273	11.857	139.500
28.039	77.708	22.353	11.900	140.000
28.153	77.972	22.433	11.942	140.500
28.267	78.235	22.513	11.985	141.000
28.383	78.498	22.592	12.027	141.500
28.496	78.762	22.672	12.070	142.000
28.611	79.025	22.752	12.112	142.500
28.725	79.288	22.832	12.155	143.000
28.839	79.552	22.912	12.197	143.500
28.953	79.815	22.992	12.240	144.000
29.069	80.078	23.071	12.282	144.500
29.182	80.342	23.151	12.325	145.000
29.297	80.605	23.231	12.367	145.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
29.411	80.868	23.311	12.410	146.000
29.525	81.132	23.391	12.452	146.500
29.639	81.395	23.471	12.495	147.000
29.755	81.658	23.550	12.537	147.500
29.868	81.922	23.630	12.580	148.000
29.983	82.185	23.710	12.622	148.500
30.097	82.448	23.790	12.665	149.000
30.211	82.712	23.870	12.707	149.500
30.325	82.975	23.950	12.750	150.000
30.441	83.238	24.029	12.792	150.500
30.554	83.502	24.109	12.835	151.000
30.669	83.765	24.189	12.877	151.500
30.783	84.028	24.269	12.920	152.000
30.897	84.292	24.349	12.962	152.500
31.011	84.555	24.429	13.005	153.000
31.127	84.818	24.508	13.047	153.500
31.240	85.082	24.588	13.090	154.000
31.355	85.345	24.668	13.132	154.500
31.469	85.608	24.748	13.175	155.000
31.583	85.872	24.828	13.217	155.500
31.697	86.135	24.908	13.260	156.000
31.813	86.398	24.987	13.302	156.500
31.926	86.662	25.067	13.345	157.000
32.041	86.925	25.147	13.387	157.500
32.155	87.188	25.227	13.430	158.000
32.269	87.452	25.307	13.472	158.500
32.383	87.715	25.387	13.515	159.000
32.499	87.978	25.466	13.557	159.500
32.612	88.242	25.546	13.600	160.000
32.727	88.505	25.626	13.642	160.500
32.840	88.769	25.706	13.685	161.000
32.955	89.032	25.786	13.727	161.500
33.069	89.295	25.866	13.770	162.000
33.184	89.559	25.945	13.812	162.500
33.298	89.822	26.025	13.855	163.000
33.413	90.085	26.105	13.897	163.500
33.526	90.349	26.185	13.940	164.000
33.641	90.612	26.265	13.982	164.500
33.755	90.875	26.345	14.025	165.000
33.870	91.139	26.424	14.067	165.500
33.984	91.402	26.504	14.110	166.000
34.099	91.665	26.584	14.152	166.500
34.212	91.929	26.664	14.195	167.000
34.327	92.192	26.744	14.237	167.500
34.441	92.455	26.824	14.280	168.000
34.556	92.719	26.903	14.322	168.500
34.670	92.982	26.983	14.365	169.000
34.785	92.245	27.063	14.407	169.500
34.898	93.509	27.143	14.450	170.000
35.013	93.772	27.223	14.492	170.500
35.127	94.035	27.303	14.535	171.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
35.242	94.299	27.382	14.577	171.500
35.356	94.562	27.462	14.620	172.000
35.471	94.825	27.542	14.662	172.500
35.584	95.089	27.622	14.705	173.000
35.699	95.352	27.702	14.747	173.500
35.813	95.615	27.782	14.790	174.000
35.928	95.879	27.861	14.832	174.500
36.042	96.142	27.941	14.875	175.000
36.157	96.405	28.021	14.917	175.500
36.270	96.669	28.101	14.960	176.000
36.385	96.932	28.181	15.002	176.500
36.499	97.195	28.261	15.045	177.000
36.614	97.459	28.340	15.087	177.500
36.728	97.722	28.420	15.130	178.000
36.843	97.985	28.500	15.172	178.500
36.956	98.249	28.580	15.215	179.000
37.071	98.512	28.660	15.257	179.500
37.186	98.775	28.739	15.300	180.000
37.300	99.039	28.819	15.342	180.500
37.414	99.302	28.899	15.385	181.000
37.529	99.565	28.979	15.427	181.500
37.642	99.829	29.059	15.470	182.000
37.757	100.092	29.139	15.512	182.500
37.872	100.355	29.218	15.555	183.000
37.986	100.619	29.298	15.597	183.500
38.100	100.882	29.378	15.640	184.000
38.215	101.145	29.458	15.682	184.500
38.328	101.409	29.538	15.725	185.000
38.443	101.672	29.618	15.767	185.500
38.558	101.935	29.697	15.810	186.000
38.672	102.199	29.777	15.852	186.500
38.786	102.462	29.857	15.895	187.000
38.901	102.725	29.937	15.937	187.500
39.014	102.989	30.017	15.980	188.000
39.129	103.252	30.097	16.022	188.500
39.244	103.515	30.176	16.065	189.000
39.358	103.779	30.256	16.107	189.500
39.472	104.042	30.336	16.150	190.000
39.587	104.305	30.416	16.192	190.500
39.700	104.569	30.496	16.235	191.000
39.815	104.832	30.576	16.277	191.500
39.930	105.095	30.655	16.320	192.000
40.044	105.359	30.735	16.362	192.500
40.158	105.622	30.815	16.405	193.000
40.272	105.886	30.895	16.447	193.500
40.386	106.149	30.975	16.490	194.000
40.501	106.412	31.055	16.532	194.500
40.615	106.676	31.134	16.575	195.000
40.730	106.939	31.214	16.617	195.500
40.844	107.202	31.294	16.660	196.000
40.958	107.466	31.374	16.702	196.500
41.072	107.729	31.454	16.745	197.000
41.187	107.992	31.534	16.787	197.500
41.301	108.256	31.613	16.830	198.000
41.416	108.519	31.693	16.872	198.500
41.530	108.782	31.773	16.915	199.000
41.644	109.046	31.853	16.957	199.500
41.758	109.309	31.933	17.000	200.000
42.902	111.942	32.731	17.425	205.000
44.045	114.576	33.529	17.850	210.000
45.188	117.209	34.328	18.275	215.000
46.332	119.842	35.126	18.700	220.000
47.475	122.476	35.924	19.125	225.000
48.618	125.109	36.723	19.550	230.000
49.761	127.743	37.521	19.975	235.000
50.905	130.376	38.319	20.400	240.000
52.048	133.009	39.118	20.825	245.000
53.191	135.643	39.916	21.250	250.000
54.335	138.276	40.714	21.675	255.000
55.477	140.910	41.513	22.100	260.000
56.621	143.543	42.311	22.525	265.000
57.765	146.176	43.109	22.950	270.000
58.907	148.810	43.908	23.375	275.000
60.051	151.443	44.706	23.800	280.000
61.195	154.076	45.504	24.225	285.000
62.337	156.710	46.303	24.650	290.000
63.481	159.343	47.101	25.075	295.000
64.624	161.977	47.899	25.500	300.000
66.911	167.243	49.496	26.350	310.000
69.198	172.510	51.092	27.200	320.000
71.484	177.777	52.689	28.050	330.000
73.770	183.044	54.286	28.900	340.000
76.058	188.310	55.882	29.750	350.000
78.344	193.577	57.479	30.600	360.000
80.630	198.844	59.076	31.450	370.000
82.917	204.111	60.672	32.300	380.000
85.203	209.378	62.269	33.150	390.000
87.490	214.644	63.866	34.000	400.000
89.777	219.911	65.462	34.850	410.000
92.063	225.178	67.059	35.700	420.000
94.350	230.445	68.655	36.550	430.000
96.637	235.711	70.252	37.400	440.000
98.923	240.978	71.849	38.250	450.000
101.210	246.345	73.445	39.100	460.000
103.496	251.512	75.042	39.950	470.000
105.783	256.778	76.639	40.800	480.000
108.070	262.045	78.235	41.650	490.000
110.356	267.312	79.832	42.500	500.000

92A0105

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1162 —	1162 —	1162 —	1162 —	1162 —	1162 —	1161,900	1162 —	1162 —	1162 —
E.C.U.	1537,700	1537,700	1538 —	1537,700	1537,700	1537,700	1537,940	1537,700	1537,700	1537,700
Marco tedesco	754,710	754,710	755 —	754,710	754,710	754,710	753,850	754,710	754,710	754,710
Franco francese	221,140	221,140	221,650	221,140	221,140	221,140	221,190	221,140	221,140	221,140
Lira sterlina	2157,750	2157,750	2157 —	2157,750	2157,750	2157,750	2157,900	2157,750	2157,750	2157,750
Fiorino olandese	670,110	670,110	670 —	670,110	670,110	670,110	670,100	670,110	670,110	670,110
Franco belga	36,660	36,660	36,800	36,660	36,660	36,660	36,669	36,660	36,660	36,660
Peseta spagnola	11,896	11,896	11,930	11,896	11,896	11,896	11,900	11,896	11,896	11,890
Corona danese	194 —	194 —	194 —	194 —	194 —	194 —	194 —	194 —	194 —	194 —
Lira irlandese	2006 —	2006 —	2005 —	2006 —	2006 —	2006 —	2006,500	2006 —	2006 —	—
Dracma greca	6,560	6,560	6,550	6,560	6,560	6,560	6,548	6,560	6,560	—
Escudo portoghese	8,601	8,601	8,500	8,601	8,601	8,601	8,642	8,601	8,601	8,600
Dollaro canadese	1013,700	1013,700	993 —	1013,700	1013,700	1013,700	1014,500	1013,700	1013,700	1013,700
Yen giapponese	9,327	9,327	9,280	9,327	9,327	9,327	9,328	9,327	9,327	9,320
Franco svizzero	848,800	848,800	848 —	848,800	848,800	848,800	848,700	848,800	848,800	848,800
Scellino austriaco	107,280	107,280	107,400	107,280	107,280	107,280	107,260	107,280	107,280	107,280
Corona norvegese	191,980	191,980	192,250	191,980	191,980	191,980	191,750	191,980	191,980	191,980
Corona svedese	207,120	207,120	207 —	207,120	207,120	207,120	207,140	207,120	207,120	207,120
Marco finlandese	278,080	278,080	278 —	278,080	278,080	278,080	278,300	278,080	278,080	—
Dollaro australiano	881,800	881,800	875 —	881,800	881,800	881,800	880,200	881,800	881,800	881,800

92M03012

N. 3

Corso dei cambi del 7 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1147 —	1147 —	1147 —	1147 —	1147 —	1147 —	1147,100	1147 —	1147 —	1147 —
E.C.U.	1538,950	1538,950	1539 —	1538,950	1538,950	1538,950	1538,750	1538,950	1538,950	1538,950
Marco tedesco	756,100	756,100	756,250	756,100	756,100	756,100	756,100	756,100	756,100	756,100
Franco francese	221,490	221,490	222 —	221,490	221,490	221,490	221,500	221,490	221,490	221,490
Lira sterlina	2153,100	2153,100	2155 —	2153,100	2153,100	2153,100	2153,650	2153,100	2153,100	2153,100
Fiorino olandese	671,370	671,370	671,370	671,370	671,370	671,370	671,390	671,370	671,370	671,370
Franco belga	36,723	36,723	36,745	36,723	36,723	36,723	36,723	36,723	36,723	36,720
Peseta spagnola	11,899	11,899	11,940	11,899	11,899	11,899	11,899	11,899	11,899	11,890
Corona danese	194,490	194,490	195 —	194,490	194,490	194,490	194,440	194,490	194,490	194,490
Lira irlandese	2009,900	2009,900	2009 —	2009,900	2009,900	2009,900	2010,150	2009,900	2009,900	—
Dracma greca	6,548	6,548	6,550	6,548	6,548	6,548	6,550	6,548	6,548	
Escudo portoghese	8,679	8,679	8,680	8,679	8,679	8,679	8,682	8,679	8,679	8,670
Dollaro canadese	1002,750	1002,750	1005 —	1002,750	1002,750	1002,750	1002,360	1002,750	1002,750	1002,750
Yen giapponese	9,313	9,313	9,340	9,313	9,313	9,313	9,314	9,313	9,313	9,310
Franco svizzero	851,800	851,800	852 —	851,800	851,800	851,800	852,150	851,800	851,800	851,800
Scellino austriaco	107,445	107,445	107,500	107,445	107,445	107,445	107,450	107,445	107,445	107,440
Corona norvegese	192,040	192,040	192,250	192,040	192,040	192,040	192,050	192,040	192,040	192,040
Corona svedese	207,300	207,300	207 —	207,300	207,300	207,300	207,290	207,300	207,300	207,300
Marco finlandese	278,340	278,340	278 —	278,340	278,340	278,340	278,500	278,340	278,340	—
Dollaro australiano	870,700	870,700	871 —	870,700	870,700	870,700	870,700	870,700	870,700	870,700

Media dei titoli del 7 gennaio 1992.

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,350
» » » 21- 4-1987/94	87,950
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,300
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,175
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,275
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,225
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,250
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,400
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,350
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,375
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,225
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,980
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,500
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,700
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,980
» » » » 18- 4-1986/92	100,225
» » » » 19- 5-1986/92	100,400
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,175
» » » » 1-11-1987/92	100,350
» » » » 1-12-1987/92	100,225
» » » » 1- 1-1988/93	100,225

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,150
» » » »	1- 3-1988/93	100,225
» » » »	1- 4-1988/93	100,125
» » » »	1- 5-1988/93	100,450
» » » »	1- 6-1988/93	101,075
» » » »	18- 6-1986/93	100,100
» » » »	1- 7-1988/93	101,150
» » » »	17- 7-1986/93	99,900
» » » »	1- 8-1988/93	100,500
» » » »	19- 8-1986/93	99,675
» » » »	1- 9-1988/93	100.350
» » » »	18- 9-1986/93	99,850
» » » »	1-10-1988/93	100,450
» » » »	20-10-1986/93	99,900
» » » »	1-11-1988/93	100,550
» » » »	18-11-1987/93	100,125
» » » »	19-12-1986/93	101 —
» » » »	1- 1-1989/94	100.850
» » » »	1- 2-1989/94	100,300
» » » »	1- 3-1989/94	100,325
» » » »	15- 3-1989/94	100,175
» » » »	1- 4-1989/94	100,300
» » » »	1- 9-1989/94	100,050
» » » »	1-10-1987/94	100,600
» » » »	1-11-1989/94	100.150
» » » »	1- 1-1990/95	100,025
» » » »	1- 2-1985/95	100,450
» » » »	1- 3-1985/95	99,375
» » » »	1- 3-1990/95	99,750
» » » »	1- 4-1985/95	99,225
» » » »	1- 5-1985/95	99,075
» » » »	1- 5-1990/95	99,750
» » » »	1- 6-1985/95	98,900
» » » »	1- 7-1985/95	99,100
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99 —
» » » »	1- 9-1985/95	99,050
» » » »	1- 9-1990/95	99,750
» » » »	1-10-1985/95	99,250
» » » »	1-10-1990/95	99,600
» » » »	1-11-1985/95	99,900
» » » »	1-11-1990/95	99,675
» » » »	1-12-1985/95	100 —
» » » »	1-12-1990/95	99,750
» » » »	1- 1-1986/96	99,980
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,400
» » » »	1- 1-1991/96	101,250
» » » »	1- 2-1986/96	99,750
» » » »	1- 2-1991/96	99,825
» » » »	1- 3-1986/96	99,750
» » » »	1- 4-1986/96	100,100
» » » »	1- 5-1986/96	99,900
» » » »	1- 6-1986/96	99,550
» » » »	1- 7-1986/96	99,575
» » » »	1- 8-1986/96	99,300
» » » »	1- 9-1986/96	99,175
» » » »	1-10-1986/96	98,850
» » » »	1-11-1986/96	98,750
» » » »	1-12-1986/96	99.275
» » » »	1- 1-1987/97	99,175
» » » »	1- 2-1987/97	98,980
» » » »	18- 2-1987/97	98,750
» » » »	1- 3-1987/97	98,950
» » » »	1- 4-1987/97	98,850
» » » »	1- 5-1987/97	98,850
» » » »	1- 6-1987/97	98 525
» » » »	1- 7-1987/97	98,100
» » » »	1- 8-1987/97	98,050
» » » »	1- 9-1987/97	99,125
» » » »	1- 3-1991/98	98.575
» » » »	1- 4-1991/98	98,500
» » » »	1- 5-1991/98	98,650
» » » »	1- 6-1991/98	98.500

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992	99.650
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,725
» » »	9.15%	1- 3-1992	100,225
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,375
» » »	11.00%	1- 4-1992	99.425
» » »	12.50%	1- 4-1992	99,825
» » »	12.50%	1- 4-1990/92	99,875
» » »	12.50%	18- 4-1992	99.775
» » »	9.15%	1- 5-1992	99,300
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,400
» » »	12.50%	1- 5-1992	100,050
» » »	12.50%	17- 5-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 6-1992	100 —
» » »	10.50%	1- 7-1992	99,750
» » »	11,50%	1- 7-1992	99.750
» » »	11.50%	1- 8-1992	99.350
» » »	12.50%	1- 9-1992	99.900
» » »	12.50%	1-10-1992	100 —
» » »	12.50%	1- 2-1993	100.575
» » »	12.50%	1- 7-1993	100.300
» » »	12.50%	1- 8-1993	100.075
» » »	12.50%	1- 9-1993	99,950
» » »	12.50%	1-10-1993	100.025
» » »	12,50%	1-11-1993	99,850
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	99.950
» » »	12.50%	17-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-12-1993	99.975
» » »	12.50%	1- 1-1989/94	100.150
» » »	12.50%	1- 1-1990/94	100.075
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99.925
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99.875
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	99.95
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99.980
» » »	12.50%	1- 7-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99.900
» » »	12.50%	1-11-1990/94	100.175
» » »	12.50%	1- 1-1991/96	100.050
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99.950
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98.400
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98.980
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100.050
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99.980
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100 —
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,95
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100.050

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8.50%	99.200
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99.100
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99 —
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101.550
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	99,450
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,675
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,650
» » » »	28- 9-1988/93	8.75%	96,650
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	96.800
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	98.950
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	97.750
» » » »	28-12-1988/93	8.75%	97.900
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96.750
» » » »	25- 3-1987/94	7.75%	97,450
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99.350
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	95 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,100
» » » »	30- 8-1989/94	9.65%	101,625
» » » »	26-10-1989/94	10.15%	101,125
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,400
» » » »	24- 1-1990/95	11.15%	103 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,300
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,700
» » » »	29- 5-1990/95	11.50%	104,700
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	106.050

92M07012

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Casa della Mamma», in Roma

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1991, registro n. 58 Interno, foglio n. 295, l'associazione «Casa della Mamma», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

92A0093

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale Italia 1991

(Estrazione 6 gennaio 1992)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Roma il 6 gennaio 1992 e dell'abbinamento alla graduatoria finale dello «Show Master» nella trasmissione televisiva «Fantastico»:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie P n. 142727:
L. 5 miliardi abbinato alla concorrente Ferro Loredana;

2) Biglietto serie AA n. 752483:
L. 2 miliardi e 500 milioni abbinato al concorrente Pieraccioni Leonardo;

3) Biglietto serie AF n. 099004:
L. 2 miliardi e 200 milioni abbinato alla concorrente Ascani Cristina;

4) Biglietto serie U n. 242744:
L. 2 miliardi abbinato al concorrente Petrillo Leonardo:

5) Biglietto serie L n. 592869:
L. 1 miliardo e 500 milioni abbinato al concorrente Cassini Dario;

6) Biglietto serie T n. 800202:
L. 1 miliardo e 250 milioni abbinato al concorrente Simons Derek.

B) *Premi di seconda categoria* di L. 200.000.000 cadauno:

1)	Bigl.	serie	A	n.	578046	33)	Bigl.	serie	G	n.	809317
2)	»	»	A	»	674786	34)	»	»	I	»	271934
3)	»	»	A	»	748920	35)	»	»	I	»	714705
4)	»	»	A	»	801302	36)	»	»	I	»	836715
5)	»	»	B	»	364474	37)	»	»	I	»	957071
6)	»	»	B	»	402529	38)	»	»	L	»	359198
7)	»	»	B	»	948498	39)	»	»	L	»	419511
8)	»	»	C	»	328535	40)	»	»	L	»	489135
9)	»	»	C	»	846764	41)	»	»	M	»	110355
10)	»	»	D	»	307733	42)	»	»	M	»	492614
11)	»	»	D	»	493130	43)	»	»	M	»	922342
12)	»	»	D	»	599929	44)	»	»	M	»	927377
13)	»	»	D	»	678605	45)	»	»	N	»	028922
14)	»	»	E	»	293418	46)	»	»	N	»	178376
15)	»	»	E	»	411985	47)	»	»	N	»	620482
16)	»	»	E	»	629337	48)	»	»	N	»	896493
17)	»	»	E	»	867107	49)	»	»	N	»	952128
18)	»	»	F	»	006779	50)	»	»	N	»	989213
19)	»	»	F	»	035578	51)	»	»	O	»	174806
20)	»	»	F	»	068541	52)	»	»	O	»	599706
21)	»	»	F	»	131323	53)	»	»	O	»	705476
22)	»	»	F	»	176165	54)	»	»	O	»	939664
23)	»	»	F	»	241888	55)	»	»	P	»	125598
24)	»	»	F	»	365324	56)	»	»	P	»	736165
25)	»	»	F	»	538289	57)	»	»	Q	»	073737
26)	»	»	F	»	993288	58)	»	»	Q	»	129544
27)	»	»	G	»	067617	59)	»	»	Q	»	678241
28)	»	»	G	»	294128	60)	»	»	Q	»	762460
29)	»	»	G	»	313530	61)	»	»	R	»	322062
30)	»	»	G	»	334929	62)	»	»	R	»	630212
31)	»	»	G	»	471222	63)	»	»	R	»	743888
32)	»	»	G	»	559210	64)	»	»	S	»	071731

65)	Bigl.	serie	S	n.	100570	83)	Bigl.	serie	AC	n.	921869
66)	»	»	S	»	266028	84)	»	»	AC	»	967665
67)	»	»	S	»	288846	85)	»	»	AC	»	969003
68)	»	»	S	»	290767	86)	»	»	AD	»	091784
69)	»	»	S	»	748833	87)	»	»	AD	»	471075
70)	»	»	S	»	837248	88)	»	»	AD	»	932208
71)	»	»	T	»	045048	89)	»	»	AE	»	027102
72)	»	»	T	»	056405	90)	»	»	AE	»	361694
73)	»	»	T	»	065636	91)	»	»	AE	»	818708
74)	»	»	U	»	029535	92)	»	»	AF	»	050320
75)	»	»	U	»	430368	93)	»	»	AF	»	162218
76)	»	»	U	»	750355	94)	»	»	AF	»	926432
77)	»	»	Z	»	002307	95)	»	»	AG	»	294360
78)	»	»	Z	»	422285	96)	»	»	AG	»	535148
79)	»	»	AA	»	209247	97)	»	»	AI	»	272141
80)	»	»	AA	»	372346	98)	»	»	AI	»	343933
81)	»	»	AB	»	056257	99)	»	»	AI	»	360707
82)	»	»	AB	»	389102	100)	»	»	AI	»	569776

C) *Premi di terza categoria* di L. 50.000.000 cadauno:

1)	Bigl.	serie	A	n.	039550	59)	Bigl.	serie	F	n.	198383
2)	»	»	A	»	138852	60)	»	»	F	»	432269
3)	»	»	A	»	143258	61)	»	»	F	»	721498
4)	»	»	A	»	251183	62)	»	»	G	»	108026
5)	»	»	A	»	309882	63)	»	»	G	»	210835
6)	»	»	A	»	332348	64)	»	»	G	»	216434
7)	»	»	A	»	531521	65)	»	»	G	»	231204
8)	»	»	A	»	562009	66)	»	»	G	»	284989
9)	»	»	A	»	614122	67)	»	»	G	»	296284
10)	»	»	A	»	680410	68)	»	»	G	»	308416
11)	»	»	A	»	684192	69)	»	»	G	»	379535
12)	»	»	A	»	961820	70)	»	»	G	»	380264
13)	»	»	A	»	997264	71)	»	»	G	»	383359
14)	»	»	B	»	036625	72)	»	»	G	»	415011
15)	»	»	B	»	059722	73)	»	»	I	»	196391
16)	»	»	B	»	141844	74)	»	»	I	»	415821
17)	»	»	B	»	148947	75)	»	»	I	»	433930
18)	»	»	B	»	181985	76)	»	»	I	»	665647
19)	»	»	B	»	300804	77)	»	»	I	»	711240
20)	»	»	B	»	372708	78)	»	»	I	»	744797
21)	»	»	B	»	511831	79)	»	»	I	»	885536
22)	»	»	B	»	561610	80)	»	»	I	»	890864
23)	»	»	B	»	881269	81)	»	»	L	»	203125
24)	»	»	B	»	936789	82)	»	»	L	»	272000
25)	»	»	C	»	030504	83)	»	»	L	»	389773
26)	»	»	C	»	066184	84)	»	»	L	»	484823
27)	»	»	C	»	281349	85)	»	»	L	»	622185
28)	»	»	C	»	323381	86)	»	»	L	»	732977
29)	»	»	C	»	382956	87)	»	»	L	»	738777
30)	»	»	C	»	516959	88)	»	»	L	»	891246
31)	»	»	C	»	546962	89)	»	»	M	»	156036
32)	»	»	D	»	137734	90)	»	»	M	»	383525
33)	»	»	D	»	152833	91)	»	»	M	»	406450
34)	»	»	D	»	342834	92)	»	»	M	»	442737
35)	»	»	D	»	373474	93)	»	»	M	»	753697
36)	»	»	D	»	404641	94)	»	»	M	»	846649
37)	»	»	D	»	420985	95)	»	»	M	»	966334
38)	»	»	D	»	468852	96)	»	»	N	»	168610
39)	»	»	D	»	515876	97)	»	»	N	»	936795
40)	»	»	D	»	572849	98)	»	»	O	»	019366
41)	»	»	D	»	650736	99)	»	»	O	»	393993
42)	»	»	D	»	952899	100)	»	»	O	»	437670
43)	»	»	E	»	107580	101)	»	»	O	»	481195
44)	»	»	E	»	217904	102)	»	»	O	»	606046
45)	»	»	E	»	355281	103)	»	»	O	»	607034
46)	»	»	E	»	463416	104)	»	»	O	»	741202
47)	»	»	E	»	504231	105)	»	»	O	»	741472
48)	»	»	E	»	524812	106)	»	»	O	»	910727
49)	»	»	E	»	593637	107)	»	»	P	»	105007
50)	»	»	E	»	644197	108)	»	»	P	»	107061
51)	»	»	E	»	747097	109)	»	»	P	»	123132
52)	»	»	E	»	872935	110)	»	»	P	»	221878
53)	»	»	E	»	896912	111)	»	»	P	»	226235
54)	»	»	E	»	946844	112)	»	»	P	»	256001
55)	»	»	F	»	003489	113)	»	»	P	»	260220
56)	»	»	F	»	010652	114)	»	»	P	»	332919
57)	»	»	F	»	100177	115)	»	»	P	»	439837
58)	»	»	F	»	104544	116)	»	»	P	»	507397

117) Bigl. serie P n. 634443
118) » » P » 728090
119) » » P » 761858
120) » » P » 853586
121) » » P » 868654
122) » » P » 989428
123) » » Q » 041701
124) » » Q » 114242
125) » » Q » 128552
126) » » Q » 236879
127) » » Q » 296092
128) » » Q » 431007
129) » » Q » 627072
130) » » Q » 645242
131) » » Q » 914476
132) » » Q » 925905
133) » » R » 085601
134) » » R » 373196
135) » » R » 542450
136) » » R » 711906
137) » » R » 835355
138) » » R » 987175
139) » » R » 991439
140) » » R » 992861
141) » » S » 008670
142) » » S » 045169
143) » » S » 055241
144) » » S » 096304
145) » » S » 330314
146) » » S » 347399
147) » » S » 503630
148) » » S » 554697
149) » » S » 601751
150) » » S » 609951
151) » » S » 766936
152) » » S » 926662
153) » » T » 058214
154) » » T » 123945
155) » » T » 134991
156) » » T » 183109
157) » » T » 288479
158) » » T » 330784
159) » » T » 541258
160) » » T » 560847
161) » » T » 724156
162) » » U » 000416
163) » » U » 101828
164) » » U » 424781
165) » » U » 461247
166) » » U » 489497
167) » » U » 508046
168) » » U » 520484
169) » » U » 807232
170) » » V » 005138
171) » » V » 036710
172) » » V » 121324
173) » » V » 404232
174) » » V » 518411
175) » » V » 558013
176) » » V » 796099
177) » » V » 811728
178) » » V » 850456
179) » » V » 947064
180) » » V » 996848
181) » » Z » 098166
182) » » Z » 173497
183) » » Z » 175928
184) » » Z » 287273
185) » » Z » 291262
186) Bigl. serie Z n. 330143
187) » » Z » 338747
188) » » Z » 558315
189) » » Z » 741868
190) » » AA » 031059
191) » » AA » 342234
192) » » AA » 400043
193) » » AA » 471118
194) » » AA » 481414
195) » » AA » 483195
196) » » AA » 490812
197) » » AA » 625828
198) » » AA » 846940
199) » » AA » 854904
200) » » AA » 939988
201) » » AB » 028608
202) » » AB » 068997
203) » » AB » 100442
204) » » AB » 134018
205) » » AB » 287944
206) » » AB » 336791
207) » » AB » 447808
208) » » AB » 530396
209) » » AB » 688487
210) » » AB » 733502
211) » » AB » 763007
212) » » AB » 931047
213) » » AB » 991976
214) » » AC » 178133
215) » » AC » 183789
216) » » AC » 192248
217) » » AC » 226122
218) » » AC » 390409
219) » » AC » 475261
220) » » AC » 537201
221) » » AC » 753213
222) » » AC » 768435
223) » » AC » 829904
224) » » AC » 863379
225) » » AD » 042369
226) » » AD » 074580
227) » » AD » 089006
228) » » AD » 092591
229) » » AD » 111534
230) » » AD » 133314
231) » » AD » 193415
232) » » AD » 199903
233) » » AD » 202371
234) » » AD » 209122
235) » » AD » 340299
236) » » AD » 448174
237) » » AD » 468169
238) » » AD » 512075
239) » » AD » 535828
240) » » AD » 555984
241) » » AD » 721358
242) » » AE » 001988
243) » » AE » 059370
244) » » AE » 087874
245) » » AE » 117667
246) » » AE » 225346
247) » » AE » 243459
248) » » AE » 399330
249) » » AE » 438825
250) » » AE » 468440
251) » » AE » 473382
252) » » AE » 574767
253) » » AE » 831034
254) » » AE » 936780
255) Bigl. serie AE n. 973603
256) » » AF » 024122
257) » » AF » 048927
258) » » AF » 527517
259) » » AF » 547238
260) » » AF » 874298
261) » » AG » 084916
262) » » AG » 209626
263) » » AG » 265112
264) » » AG » 369542
265) » » AG » 426052
266) » » AG » 430821
267) » » AG » 458639
268) Bigl. serie AG n. 646661
269) » » AG » 657348
270) » » AG » 661692
271) » » AG » 715125
272) » » AG » 729033
273) » » AG » 941088
274) » » AI » 078834
275) » » AI » 270020
276) » » AI » 452439
277) » » AI » 471377
278) » » AI » 625314
279) » » AI » 796320
280) » » AL » 061796

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie P n. 142727 L. 10.000.000;

2) Biglietto serie AA n. 752483 L. 8.000.000;

3) Biglietto serie AF n. 099004 L. 6.000.000;

4) Biglietto serie U n. 242744 L. 5.000.000;

5) Biglietto serie L n. 592869 L. 4.000.000;

6) Biglietto serie T n. 800202 L. 3.000.000;

7) Ai rivenditori dei cento biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 1.000.000 cadauno;

8) Ai rivenditori dei duecentottanta biglietti vincenti premi di terza categoria L. 500.000 cadauno.

92A0111

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Saint-Pierre

Con deliberazione della giunta regionale n. 11254 del 30 novembre 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Saint-Pierre (Aosta), adottata con deliberazione consiliare n. 15 del 4 marzo 1991.

Copia di detta deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

92A0094

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 10 dicembre 1991, n. 1.13/2-1296, il decreto del prefetto di Trieste datato 7 marzo 1930, n. 11419/29958, con il quale il cognome del sig. Mario Rupel, nato a Trieste, frazione Prosecco, il 18 agosto 1905, venne ridotto nella forma italiana di «Rupelli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 18 ottobre 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Renato Rupelli, nato a Trieste l'8 dicembre 1952, nipote di Mario, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Rupel» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Uguale restituzione viene fatta per il figlio Matija, nato a Trieste il 27 gennaio 1989.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

92A0101

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:*	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 0 9 0 9 2 *

L. 1.200